

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Servizio redazionale
A cura di Raffaele Manzoni

Finalmente il Miur ha dispiegato, con il DM 44 del 12.5.2011, termini e modalità per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo finalizzate:

- 1) all'individuazione dei soggetti destinatari delle immisioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili (il restante 50% è destinato ai candidati inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre);
- 2) all'individuazione dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche in base alle direttive ed alle tempistiche che verranno emanate dallo stesso Ministero.

Come è noto a tutti a seguito dell'illegittimità costituzionale della legge 167/99 che aveva concesso la possibilità di scegliere, all'atto dell'aggiornamento delle domande per il biennio 2009/11, oltre la provincia di appartenenza altre 3 province in cui essere inseriti in coda, il Miur ha deciso:

- 1) di annullare le graduatorie di coda facendo salvi i rapporti di lavoro instaurati e dando ovviamente corso all'attuazione delle sentenze emesse dalla magistratura a favore di quanti hanno ricorso ed ottenuto pleno iure l'inclusione "a pettine" nelle province richieste con emanazione degli atti connessi e consequenziali (immissioni in ruolo e supplenze da definire da parte del Miur);
- 2) di consentire il trasferimento, a richiesta, in una sola provincia diversa da quella di attuale inclusione (considerando appunto annullate le graduatorie di coda), con conseguente valutazione ed aggiornamento dei titoli ed inserimento "a pettine" nella provincia richiesta. La richiesta di trasferimento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di inclusione della provincia di partenza. Non è quindi possibile spostare

solo alcune graduatorie, ma tutte. I candidati appartenenti alla I fascia inclusi in 2 province, mantengono il diritto al trasferimento per entrambe le province.

E' da evidenziare che con avviso del 5 maggio il Miur ha comunicato che il Governo ha elaborato sostanziali modifiche al contesto generale nel quale si collocano le graduatorie ad esaurimento, allo stato in corso di approvazione, che in tal guisa ha riassunto:

- piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, su tutti i posti disponibili e vacanti in ciascun anno. Questo piano sarà annualmente verificato, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie.

- dal prossimo anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012, è previsto che i nuovi docenti immessi in ruolo, destinatari cioè di nomina a tempo indeterminato, possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, anziché dopo tre anni.

Il lettore farà bene a seguire l'iter di approvazione di queste norme anche per orientare la propria scelta in una provincia diversa consapevole di doverci restare per almeno 5 anni.

SINTESI DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Esaminiamo le richieste che è possibile esercitare attraverso la compilazione del modulo domanda n. 1.

PERMANENZA: questa opzione riguarda quanti, pur non avendo titoli, servizi e/o preferenza da aggiornare, hanno intenzione di restare in graduatoria. Infatti la mancata richiesta di permanenza comporta la definitiva cancellazione dalla graduatoria. Immaginiamo, ad esempio, che questa richiesta riguardi il personale già di ruolo che intende permanere in una graduatoria diversa per una futura immissione in ruolo.

AGGIORNAMENTO: va presentata da quanti, oltre a permanere in graduatoria, intendono farsi valutare altri titoli o servizi non richiesti o valutati in precedenza, ovvero conseguito dopo l'11.5.2009 e la data di scadenza di presentazione della domanda (1° giugno 2011). Coloro che hanno titolo a chiedere le preferenze di cui alle lettere M, N, O, R e S e/o le riserve di legge devono compilare la domanda barrando le apposite caselle del modulo-domanda. Il diritto alla scelta prioritaria della sede di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 104/92, nell'ipotesi in cui si maturi il diritto all'assunzione, va esercitato compilando l'apposito modulo, allegato A.

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA; opzione da esercitare da quanti sono già iscritti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante, ovvero perché in attesa di sentenza a seguito di contenzioso, conseguono il titolo dopo il 30 giugno 2011. Anche in questa ipotesi la mancata richiesta comporta l'esclusione definitiva dalle graduatorie.

SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA: opzione destinata a chiedere lo scioglimento della riserva e la conseguente inclusione a pieno titolo in quanto il conseguimento del titolo abilitante avviene entro il termine di scadenza delle domande ovvero dopo tale termine ed il 30 giugno 2011. In tale ultimo caso la richiesta di conferma del conseguimento del titolo abilitante va inviata in modalità web entro lo stesso termine del 30 giugno, in base alle indicazioni del Miur.

Anche le richieste di conferma e/o iscrizione con riserva possono essere presentate in una provincia diversa. Lo status di “inclusione con riserva” comporta l'impossibilità di poter stipulare qualsiasi contratto di lavoro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO AL 1° GIUGNO 2011.

Nel modello di domanda (allegato 1) l'interessato fornisce l'autocertificazione dei titoli di cui chiede la valutazione. Si ricorda che **NON VANNO RICHIESTI NUOVAMENTE I TITOLI ED I SERVIZI GIA' VALUTATI**, ma solo quelli che non sono stati valutati in precedenza o non richiesti, e quelli conseguiti dopo l'11.5.2009 e il 1° giugno 2011.

Si tenga presente che il servizio di insegnamento si valuta nel limite dei 12 punti. Pertanto per l'a.s. 2008/09 il servizio successivo all'11.5.2009, può essere richiesto solo se non si è raggiunto tale limite.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli esiste il limite complessivo dei 30 punti, mentre i titoli di perfezionamento sono valutabili nel limite complessivo dei 10 punti

NON E' POSSIBILE SPOSTARE SERVIZI GIA' VALUTATI IN UNA GRADUATORIA AD ALTRA DIVERSA. ALLO STESSO MODO NON E' POSSIBILE SPOSTARE IL BONUS DI 30 PUNTI DA UNA CLASSE DI CONCORSO AD ALTRA.

In passato tali richieste sono state oggetto di contenzioso in sede giudiziaria con sentenza a volte anche favorevoli. Si consiglia a chi fosse intenzionato ad esercitare una richiesta di spostamento del punteggio di consultare preventivamente un legale.

I titoli artistici, invece, non possono essere autocertificati, ma presentati; è possibile far riferimento alla documentazione già presentata per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto per i bienni precedenti.

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

RISERVE DEI POSTI

La riserva sui posti destinati all'assunzione per quanti appartengono alle categorie previste dalla legge 68/99 compete solo se i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, risultino disoccupati iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. I candidati che abbiano già ottenuto l'iscrizione con riserva in graduatoria in anni precedenti mantengono il diritto alla riserva anche se non disoccupati al momento della presentazione della domanda.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli e dei servizi di insegnamento occorre fare riferimento alle stesse tabelle del precedente biennio che non hanno avuto alcuna variazione:

- per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1);

- per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

E' possibile chiedere, come titolo di accesso, il punteggio più favorevole scaturente dal conseguimento di un nuovo titolo, come nel caso del diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID.

A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

VALUTAZIONE DEI TITOLI ASPIRANTI INCLUSI IN I E II FASCIA

La valutazione dei titoli per gli aspiranti inclusi in I ed in II fascia avviene in base alla tabella di valutazione approvata con D.M. n 11 del 12.2.2002 e modificata dall'art. 1 comma 3 del DL 7.4.2004, convertito dalla legge 143 del 4.6.2004.

Non è possibile far valere il miglior voto d'abilitazione conseguita successivamente con corsi SSIS ovvero con corsi di didattica della musica, o con le lauree in Scienze della formazione primaria e con i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico rilasciati dalla Accademie di Belle Arti, in quanto titoli non previsti dal DM 11/2002.

Per ogni anno scolastico intero di insegnamento spettano 12 punti. Se la durata del servizio è inferiore all'anno scolastico si attribuiscono 2 punti per ogni mese di servizio sino al massimo dei 12 punti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI ASPIRANTI INCLUSI IN III FASCIA

È stata confermata la valutazione dei titoli ai sensi della tabella annessa al DM n. 27 del 15.3.2007.

All'abilitazione va attribuito un punteggio, in base al voto conseguito calcolato in centesimi, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 punti. È possibile far valere il miglior voto d'abilitazione conseguita successivamente con corsi SSIS ovvero con corsi di didattica della musica, o con le lauree in Scienze della formazione primaria e con i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico rilasciati dalla Accademie di Belle Arti.

A tale punteggio vanno sommati 6 punti come bonus valido per tutte le tipologie di titoli abilitanti.

Il punteggio aggiuntivo è di 30 punti (24 + 6) nei seguenti casi:

- per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale;
- per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), per l'accesso alle seguenti classi di concorso: 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A;
- per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo.

Nel caso di conseguimento dell'abilitazione SSIS o di didattica della musica per un ambito disciplinare conseguita con un unico corso abilitante, il punteggio aggiuntivo di 30 punti spetta solo per una delle classi di concorso facente parte dell'ambito.

. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).

VALUTAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI

La tabella di valutazione prevede l'attribuzione dei seguenti ulteriori punteggi, sino a d un massimo di 30 punti:

- 3 punti per ogni titolo di studio, avente valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie. A titolo esemplificativo, nel caso in cui l'accesso sia con il possesso di una determinata laurea, il punteggio va attribuito solo per il possesso di un titolo accademico di pari valore legale (altra laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario ovvero titolo rilasciato dall'Afam o dalla Cobalsid di II livello ovvero laurea quadriennale in Scienze motorie dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche L/S 53, L/S 75 e L/S 76).

Se il titolo di accesso, invece, è costituito da un diploma di istruzione di II grado (classe di concorso degli ITP, ovvero delle classi di conc. 75/A e 76/A), il punteggio va attribuito per il possesso di un titolo di studio di pari livello (altro diploma), ovvero di livello superiore (laurea triennale, quadriennale o specialistica, diplomi di II livello Afam e Cobalsid).

A)- 3 punti per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

B) - 3 punti, per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea,

riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso;

C) - 12 per il dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo),

D) - 6 punti per il diploma di specializzazione universitario (si valuta un solo titolo);

E) - 3 punti per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. (si valutano massimo 3 titoli e non più di uno per anno accademico);

F) - 1 punto (fino ad un massimo di 3 e non più di uno per anno accademico) per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. I corsi che vertano su metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti. Si valutano anche i titoli rilasciati dai Consorzi Universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie (FAQ ministeriale n. 11 del 23.6.2004);

G) - 6 punti alla laurea per la laurea in Scienze della formazione primaria, non valutata come titolo di accesso;

H) - per la scuola primaria, si attribuiscono 6 punti alle lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al DM 30.1.1998 n. 39, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal DM 28.6.1991.

Non sono valutabili il diploma di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, né il diploma abilitazione SSIS, in quanto titoli finalizzati all'accesso a determinate abilitazioni all'insegnamento.

La somma dei punti attribuiti ai titoli di cui alle lettere D) E) ed F) non può superare i 10 punti complessivi. Ipotizziamo, quindi, che un candidato abbia già avuto 9 punti per la valutazione di 3 titoli di perfezionamento a 3 punti ciascuno; se presenterà un nuovo titolo di

perfezionamento che darebbe titolo a 3 punti, ricever in effetti un solo punto in più.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO NELLE GRADUATORIE DI III FASCIA

Per ogni anno scolastico intero di insegnamento spettano 12 punti.

È prevista l'attribuzione, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, di punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, punti 12, per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo.

Dall'a.s. 2000/2001, il servizio prestato nelle scuole paritarie si valuta al pari di quello reso nelle scuole statali a decorrere dall'a.s. in cui è avvenuto il formale riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, viene valutato al 50% di quello indicato in precedenza.

Il servizio di insegnamento si valuta come per gli aspiranti inclusi in I ed in II fascia, solo sino all'a.s. 2002/2003.

Dall'a.s. 2003/2004, invece, si applicano i seguenti criteri:

- attribuzione di un massimo di 12 punti (e di 6 punti per i servizi relativi a scuole legalmente riconosciute), per tutti i servizi prestato nell'a.s. anche se riferiti a classi di concorso diverse;
- in alternativa alla valutazione del servizio di insegnamento prestato in una specifica classe di concorso della scuola secondaria, è possibile optare, in alternativa, alla valutazione al 50% dello stesso servizio in una graduatoria relativa a diversa classe di concorso; la stessa opzione è ammessa per servizi prestati nell'ambito delle scuole del settore primario; l'opzione non è esercitabile tra settore della scuola secondaria e primario e viceversa;
- si valuta il servizio prestato in un numero di massimo 6 mesi, anche se riferibile a servizi specifici e non specifici.

- per gli abilitati a seguito della frequenza di corsi SSIS, di didattica della musica, Cobaslid e di corsi di laurea in scienze della formazione primaria, non possono chiedere la valutazione del servizio eventualmente prestato durante la durata legale del corso. Il servizio prestato sino all'a.s. 2002/2003, invece, è valutabile solo se relativo a classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la frequenza del corso abilitante.

VALUTAZIONE SERVIZIO MILITARE

Si valuta solo il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge se prestati in costanza di nomina. Anche in questo caso si è sviluppato un forte contenzioso da parte di quanti hanno prestato servizio militare di leva dal 1986 in poi ritenendo che la nuova legge consenta la valutazione dello stesso a prescindere dell'esistenza in corso, all'atto della chiamata, di un servizio di insegnamento. Chi intende pertanto chiedere la valutazione del servizio militare è opportuno che acquisisca preventivamente il parere di un legale.

SERVIZI SU POSTI DI SOSTEGNO

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari..

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione,

è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

In mancanza del diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Il servizio prestato sulle sopresse classe di concorso 41/A e LII/C, può essere ascritto anche a classe di concorso di area disciplinare diversa. Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso istituite con D.M. 334/94 a decorrere dall'a.s. 1995/96, classi 76/A e 71/A, il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella classe 75/A e 26/A prima dell'a.s. 1995/96, non può essere ascritto sulle classi 76/A e 71/A. (C.M. n.17 del 19.2.2002).

Il Ministero ha inoltre ribadito che la possibilità di opzione può essere esercitata solo in possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui si riferisce l'opzione stessa.

SERVIZI DI INSEGNAMENTO ALL'ESTERO

I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

I servizi di insegnamento prestati su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'U.E., riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

SERVIZIO NELLE SCUOLE MILITARI

Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a

quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO

Limitatamente agli anni scolastici dal 2003/2004 al 2006/2007, si procede al raddoppio del punteggio per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole elementari collocate in zone di montagna così classificate ai sensi della legge n. 90 dell'1.3.1957.

SERVIZIO EFFETTIVO

Si valuta il servizio effettivamente prestato ivi comprese quelle assenze che danno luogo a retribuzione, anche se parziale, ovvero che siano riconosciute dalla normativa vigente come utili a tutti gli effetti (congedi parentali, congedi per maternità e paternità, malattie del figlio sino agli 8 anni di età), se comprese nel rapporto di lavoro. Un altro caso di contenzioso è recentemente sorto per la valutazione del servizio di quanti hanno frequentato il dottorato di ricerca ai quali, una recente nota del Miur, negherebbe la valutazione del servizio ritenendo che il periodo di frequenza del dottorato espliciti effetti solo ai fini del riconoscimento del servizio per la ricostruzione di carriera ed ai fini previdenziali. Chi scrive è da tempo contrario a questa interpretazione ritenendo che se vi è riconoscimento ai fini pensionistici e di carriera non vi può che esservi riconoscimento anche ai fini della valutazione del periodo di dottorato come servizio di insegnamento anche nelle graduatorie. Anche in questo caso si consiglia di chiederne la valutazione ed in caso di diniego del punteggio rivolgersi ad un legale.

INSEGNAMENTO CON CONTRATTO D'OPERA O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In riferimento alla nota 21 del modello di domanda la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.) si effettua alle condizioni riportate nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze).” Tale nota prevede che i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento.

SERVIZIO NELLE SCUOLE SPECIALI

Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole speciali (per non vedenti e/o sordomuti) può essere valutato in alternativa per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il Ministero ha chiarito che non sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l'insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento, in quanto attività di insegnamento non comprese in posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad

esaurimento. (FAQ n 6 del 5.4.2007).

ATTRIBUZIONE PREFERENZA “Q”

La preferenza “Q”, a parità di punteggio, spetta a coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualsiasi titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Per i docenti è sufficiente aver prestato servizio di insegnamento in scuole statali per un periodo che dia luogo alla valutazione di un intero anno scolastico, vale a dire di almeno 166 giorni prestati nello stesso anno scolastico.

Il Ministero ha chiarito che la preferenza Q non dà diritto anche a quella per la prestazione di lodevole servizio nelle altre amministrazioni pubbliche, che sono quelle identificate dall’art. 1 del decreto legislativo 165/2001:

- amministrazioni dello Stato,
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- Regioni, Province, Comuni,
- Comunità montane. e loro consorzi e associazioni,
- istituzioni universitarie,
- Istituti autonomi case popolari,
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

SCUOLE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO

Si ricorda che i candidati in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno possono chiedere la persistenza, l'aggiornamento o la nuova inclusione nelle graduatorie per minorati della vista e dell'udito esistente presso le scuole speciali il cui elenco è riprodotto nel seguito.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. La definizione delle graduatorie nelle scuole speciali viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO ASPIRANTI INCLUSI NEGLI ELENCHI PRIORITARI

Si ricorda che il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DDMM 82 e 100 del 2009 e 68 e 80 del 2010 ha diritto al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio, a prescindere dal servizio effettivamente ed eventualmente prestato, per la stessa tipologia di posto o classe di concorso relativa all'inserimento in graduatoria provinciale nell'anno di riferimento.

Come precisato, tra l'altro, dal Miur nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2010-2011 (e 2009/10), il personale docente educativo che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si è avvalso

della relativa normativa in quanto occupato per l'anno scolastico di riferimento, può, qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.

Inoltre il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010 ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno. Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED ELENCHI DI SOSTEGNO

Nelle date stabilite a livello di ciascuna provincia verranno pubblicate le graduatorie provvisorie senza l'indicazione dei dati sensibili.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Autorità scolastica che ha gestito la domanda di integrazione e aggiornamento delle stesse. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Dopo tali rettifiche gli Uffici scolastici territoriali procedono alla pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE

All'atto della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali, gli aspiranti che si includono in graduatoria ad esaurimento che si trovino in una delle situazioni di seguito specificate, hanno titolo alla priorità nella scelta della sede di servizio. E' necessario, a tal fine, compilare l'allegato A da inviare, unitamente al modulo-domanda, alla provincia scelta per l'inserimento in graduatoria. Hanno diritto alla priorità nella scelta della sede le seguenti categorie (estratto dagli artt. 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del personale di ruolo comparto scuola e dalle indicazioni ministeriali riportate nel modello A):

Personale in situazione di handicap

- 1) portatori di handicap di cui all'art. 21, della legge n. 104/92,
- 2) personale con handicap grave di cui al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
- 3) Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap . La precedenza spetta ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla sussistenza di entrambe le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con

autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.

Raffaele Manzoni